



CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

**Chiusura dell'attività di [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED], L.R. [REDACTED], esercitata nel locale sito in Viale [REDACTED]
[REDACTED].**

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 43 DEL 21/12/2021

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 04/08/2021 la [REDACTED], rappresentata dalla [REDACTED] nata a Catanzaro il [REDACTED] ed ivi residente in Viale [REDACTED] ha inoltrato, tramite lo Sportello telematico Calabria SUAP, SCIA per l'avvio dell'attività di [REDACTED] da esercitarsi nel locale sito in [REDACTED], acquisita al prot. n 107711 del 04/08/2021 con codice univoco SUAP [REDACTED]
- in data 03/11/2021 lo Sportello SUAP con nota prot. n. 157393 ha comunicato alla predetta società "l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241/90, del titolo abilitativo formatosi, per silenzio assenso con la presentazione della SCIA prot. n. 107711 del 05.08.2021, pratica codice univoco Suap [REDACTED] disponendo il divieto di prosecuzione dell'attività di [REDACTED] esercitata all'interno del locale sito in [REDACTED], in quanto priva di Autorizzazione Unica Ambientale, prevista dalla normativa vigente;

Visto il S.P.V. n. 870, n. REG. GEN. PA 356 /2021 datato 10/11/2021, trasmesso dal Comando Polizia Locale, emesso a carico della [REDACTED], come sopra generalizzata, in qualità di Leg. Rappresentante società [REDACTED] in violazione delle norme di cui all'art.49 comma 4 bis L.122/2010, Legge 122/92 DPR 558/1999 s.m. e i, per la seguente motivazione: "Esercitava l'attività di [REDACTED] senza la prescritta SCIA";

Accertato che dalla data dell'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90 del titolo abilitativo formatosi, non risulta pervenuta alcuna Segnalazione di Inizio Attività;

Considerato, altresì, che la violazione delle norme contestate dal Comando di Polizia Locale risulta fondata in quanto, ai sensi della Legge n. 122/92, modificata dalla Legge 224/2013 e DPR n. 58/99 art. 10, l'attività di [REDACTED] è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

Ritenuto che la violazione della norma contestata dal predetto Comando configura, da parte della ditta sopra generalizzata, la conduzione di un'attività svolta in modo non regolare;

Dato atto che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art.7 della L.241/90 e s.m.i., in quanto trattasi di atto sanzionatorio accessorio il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art.21 – comma 2, della medesima legge;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore al dirigente;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la L. 122/1992;

Visto il DPR 558/1999 smi;

Vista la L. 224/2013;

Visto il Dlgs 107/2006;

Visto l'art. 475 del Codice di Procedura Civile;

ORDINA

Alla [redacted] rappresentata dalla [redacted] come sopra generalizzata, la chiusura dell'attività di [redacted] esercitata nel locale sito [redacted] - Catanzaro.

AVVERTE

Che qualora non venga osservato il disposto della presente Ordinanza, si procederà alla chiusura coatta dell'attività mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste dalla legge;

Che non ottemperando a quanto disposto dalla presente Ordinanza verrà deferito all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.;

IL Comando di Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- 1) Alla [redacted] 88100 Catanzaro;
- 2) Alle [redacted] 88100 Catanzaro;
- 3) Al Comando di Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa – Via Daniele – 88100 Catanzaro.

Al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla notifica (L. 06/12/1971 N. 1034), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199).

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo


REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

II DIRIGENTE

Dott. Antonino Ferraiolo



Municipio Di Catanzaro

Il sottoscritto _____ Messo del Comune dichiaro di avere
oggi _____ notificato la presente al nominato in oggetto per
averne piena conoscenza di copia in mani di
_____ che ha qui firmato in calce in segno di
ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore